

## **TI\_GERICHTE 15.1999.72 vom 31. August 1999**

TI Tribunale d'appello, 1999-08-31, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.1999.72](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1999.72)

FR: TI\_GERICHTE 15.1999.72 du 31 août 1999

IT: TI\_GERICHTE 15.1999.72 del 31 agosto 1999

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

L'art. 22 LPR sancisce il divieto della reformatio in peius che concerne unicamente l'esito finale del gravame. Le singole poste di reddito o di minimo esistenziale non sono toccate dal divieto e possono quindi essere modificate dall'autorità di vigilanza anche a sfavore del ricorrente. Il citato articolo, oltre e meglio del divieto della reformatio in peius, stabilisce pure l'obbligo per il giudice di non statuire ultra petita. Fanno eccezione i casi di nullità che devono essere ravvisati d'ufficio. In concreto l'UEF di Locarno ha pignorato l'auto di \_\_\_\_\_ pur qualificandola esplicitamente come priva di valore commerciale. Il TF ha già avuto modo di stabilire la nullità del pignoramento di un bene privo di valore commerciale (cfr. DTF 113 III 33). L'ufficio avrebbe dovuto indicare il bene nel verbale, rilevandone l'assenza di valore, senza pignorarlo. La parte del verbale relativa al pignoramento dell'auto, ancorché non contestata dal ricorrente, deve quindi essere stralciata in quanto nulla e sostituita dalla seguente formulazione: "L'autovettura .... è dichiarata impignorabile perché priva di valore commerciale perché necessaria al debitore per l'esercizio della sua professione".

#### **E. 3**

Il punto 2.4.3 della Tabella prevede per chi è costretto a prendere pasti fuori dell'economia domestica un importo da fr. 6.– a fr. 9.– per ogni pasto principale. Il debitore esercita un'attività lavorativa a \_\_\_\_\_, abitando a \_\_\_\_\_. Non è quindi proponibile il rientro al domicilio per il pranzo. Si giustifica perciò di riconoscere fr. 198.– (fr. 9 x 22 giorni) per pasti fuori domicilio.

#### **E. 4**

E' principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all'uso di un'automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile ex art. 92 n. 3 LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l'esercizio della sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n.27, p.170; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 24 n. 60; Georges Vonder Mühl in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 119 s. ad art. 82 LEF). In concreto l'utilizzo dei mezzi pubblici per spostarsi tra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ comporterebbe un dispendio di tempo sproporzionato. La vettura di \_\_\_\_\_ (per altro priva di valore) è quindi da considerare impignorabile ex art. 92 n. 3 LEF. L'escusso ha sostanziato le spese fisse connesse con l'uso

del veicolo (cfr. allegato 1: fatture garage, copertura assicurativa veicolo e imposta di circolazione). Dall'Indicatore delle distanze chilometriche da \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ risulta che intercorrono 19 km tra l'abitazione dell'escusso e il luogo di lavoro, per una percorrenza giornaliera di km 38. Visto quanto sopra si giustifica di riconoscere per le spese di trasferta la somma di fr. 450.–.

#### **E. 5**

Il ricorrente ritiene insufficiente l'importo di fr. 370.– stabilito a titolo di spese professionali. Ha prodotto le pezze giustificative relative a esborsi per libri, materiale informatico, Internet per cifre importanti. Non tutte queste spese sono da ritenere necessarie per l'esercizio della professione di docente di scuola media. La somma riconosciuta dall'UEF risulta quindi del tutto congrua e non abbisogna di essere aumentata.

#### **E. 6**

Nel corso dell'udienza 23 giugno 1999 \_\_\_\_\_ ha comunicato la necessità di disporre di fr. 2'000.– per completare il trasloco da \_\_\_\_\_ e per acquistare degli scaffali su cui riporre il proprio materiale didattico e professionale oltre che per effettuare interventi di riparazione sulla sua auto. Egli ha poi comunicato l'emanazione della sentenza di divorzio 21 luglio 1999 che prevede, a partire dal 1° ottobre 1999 il versamento da parte sua di fr. 1'500.– per alimenti, invece dei fr. 2'457.– trattenuti finora direttamente dal datore di lavoro. La particolarità della fattispecie e ragioni di economia processuale impongono in casu di derogare al principio enunciato al considerando 1. Per evitare un inutile ricorso all'istituto del riesame occorre tenere conto già in questa sede dei due fatti testé indicati aggiornando la quota pignorabile con un aumento di fr. 957.– (fr. 2'457.– – fr. 1'500.–), corrispondente alla diminuzione dell'impegno alimentare dell'escusso. Ciò a partire dal mese di dicembre 1999 per dare all'escusso la possibilità di far fronte alle spese di trasloco e di riparazione della vettura.

#### **E. 7**

Per il calcolo del minimo vitale entrano in considerazione solo gli importi effettivamente pagati (cfr. DTF 109 III 56), l'ufficio si è quindi correttamente determinato non computando le spese di cassa malati che, le esecuzioni dell'assicuratore malattie lo dimostrano, non vengono pagate.

#### **E. 8**

L'eccedenza pignorabile di \_\_\_\_\_ va di conseguenza ricalcolata sulla base dei considerandi precedenti, e meglio: settembre, ottobre e novembre 1999

Introiti debitore	fr.	6'662.–	Minimo di esistenza minimo base
novembre)	fr.	1'025.–	alimenti (+spese trasloco per ottobre e
novembre)	fr.	2'457.–	locazione
pasti	fr.	198.–	trasferte
fr.	450.–	suppl. spese varie profess.	fr. 370.–
deduzioni	fr.	5'500.–	Ecc. mens. pignorabile: fr. 6'662.–
= fr. 1'162.–	da dicembre 1999	Minimo di esistenza minimo base	
fr.	1'025.–	alimenti	fr. 1'500.–
locazione			fr. 1'000.–
pasti	fr.	198.–	trasferte
fr.	450.–	suppl. spese varie profess.	fr. 370.–
deduzioni	fr.	4'543.–	Ecc. mens. pignorabile: fr. 6'662.–
= fr. 2'119.–	oltre alla totalità della tredicesima per dicembre 1999.		

## **E. 9**

Ne consegue il parziale accoglimento del gravame. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale. Richiamato l'art. 93 LEF pronuncia: 1. Il ricorso 22 aprile 1999 \_\_\_\_\_, è parzialmente accolto. 1.1 . Di conseguenza la quota pignorabile dello stipendio che \_\_\_\_\_ percepisce dallo \_\_\_\_\_ è fissata in fr. 1'162.– mensili per settembre, ottobre e novembre 1999 e in fr. 2'119.– oltre la tredicesima per i mesi successivi. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione a: – \_\_\_\_\_ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.